

DETERMINAZIONE DSAI/18/2020/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SETTLEMENT DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 8 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche

ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)” e s.m.i. (di seguito: TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas e s.m.i. recante “Disposizioni in merito all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas” (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 448/2019/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- il bilanciamento è l’attività funzionale a mantenere l’equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas, indispensabile per l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto;
- nell’ambito del servizio di bilanciamento rientra il c.d. *settlement* ovvero la determinazione – operata dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), cioè l’impresa maggiore di trasporto – delle partite fisiche ed economiche funzionali all’erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- con il TISG l’Autorità ha inteso assicurare “*l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun UdB*” ovvero di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB) (art. 2, comma 1);
- a tal fine, l’Autorità ha definito, tra l’altro, “*le responsabilità e gli obblighi informativi in capo al RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione e agli UdD [utenti della distribuzione] funzionali al settlement.*” (art. 2, comma 2, lett. e), del TISG);
- infatti, per consentire al RdB la determinazione delle partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento (mensili) e delle sessioni di aggiustamento (annuali), le imprese di distribuzione (e le imprese di trasporto) devono collaborare all’attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD (art. 3 del TISG);
- segnatamente, per quanto riguarda le sessioni di aggiustamento – ovvero le sessioni che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle

differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente – di competenza degli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas (1 gennaio 2020), le imprese di distribuzione svolgono l’attività di aggregazione delle misure dei prelievi secondo le disposizioni contenute nella deliberazione 670/2017/R/gas;

- in particolare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), della citata deliberazione 670/2017/R/gas, le imprese di distribuzione di riferimento aggregano i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente (di seguito: sessione di aggiustamento pluriennale) e li trasmettono al RdB entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- la Sezione 2 del TIVG recante “*Disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati*” rappresenta il quadro normativo di riferimento in tema di misura per l’applicazione della disciplina del *settlement*; segnatamente, in caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, l’art. 15bis del TIVG dispone che “*l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima, anche nel rispetto delle indicazioni di cui*” al medesimo articolo;
- al riguardo, le istruzioni operative per la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione delle predette misure, contenute nella determinazione del Direttore della Direzione Mercati 4/2015, e, in particolare, quelle contenute nell’art. 10, comma 2, inerenti alla trasmissione dei flussi di rettifica, prevedono, tra l’altro, che in caso di rettifica causata da prelievi fraudolenti sia indicata come motivazione della rettifica “*4 = ricostruzione per prelievo non giustificato*” (punto (vi), lettera d.);
- il rispetto dei predetti obblighi informativi da parte delle imprese di distribuzione è essenziale ai fini della corretta determinazione da parte del RdB delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale e, più in generale, ai fini dell’efficiente svolgimento di detto servizio che vede coinvolta una pluralità di soggetti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 448/2019/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli obblighi ad esse attribuiti dalla regolazione in materia di *settlement*;
- in attuazione di tale programma l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 21-22-23 gennaio 2020 una verifica ispettiva presso la sede dell’impresa esercente l’attività di distribuzione di gas naturale Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (di seguito: SED o società);

- dalle dichiarazioni rese dalla società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza da parte dell'impresa distributrice di riferimento SED dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della deliberazione 670/2017/R/gas;
- in particolare, con riferimento alla cabina REMI di Solofra (cod. 34777701), SED non risulta avere trasmesso al RdB, in occasione delle sessioni di aggiustamento pluriennali utili, i valori ricostruiti a seguito della scoperta della sussistenza di prelievi fraudolenti riferiti agli anni 2014 e 2015 e a seguito della mancanza dei dispositivi di correzione dei volumi per alcuni utenti alimentati in media pressione relativi all'anno 2014;
- infatti, in sede di verifica ispettiva la stessa società ha dichiarato (punto 3.3 della *check list*) che:
 - a) a seguito del subingresso a Irno Service S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, nello svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nella località di Solofra, sono state svolte da SED da luglio 2014 fino alla primavera 2015 attività di rilievo, verifica della rete e ricostruzione dei volumi prelevati che hanno consentito di individuare due casi di prelievi fraudolenti, di cui uno significativo da parte di una conceria, e dieci utenti alimentati in media pressione senza dispositivi di correzione dei volumi;
 - b) il volume ricostruito *“ad oggi non è stato considerato nelle procedure di settlement.”*;
- come sopra rilevato, in tutti i casi in cui, successivamente alla comunicazione dei dati di prelievo nelle sessioni mensili di bilanciamento, emergano, per qualsivoglia causa, differenze rispetto ai dati di prelievo comunicati, l'impresa di distribuzione ha l'obbligo di:
 - i) ricostruire i volumi prelevati secondo le disposizioni al riguardo dettate dal TIVG che, nel caso di indisponibilità di dati di misura (come nell'ipotesi di prelievi fraudolenti cioè di prelievi non giustificati), prevede l'obbligo dell'impresa di distribuzione di effettuare la *“miglior stima, anche nel rispetto delle indicazioni di cui”* all'art. 15bis del TIVG;
 - ii) comunicare i volumi ricostruiti al RdB nella prima sessione di aggiustamento pluriennale utile;
- per stessa ammissione di SED, al momento della verifica ispettiva i valori dei prelievi di cui alla precedente lettera a), pur ricostruiti, non erano stati trasmessi al RdB nelle sessioni di aggiustamento pluriennali utili, in violazione dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 670/2017/R/gas;
- peraltro, con riferimento ai dati ricostruiti afferenti ai soli prelievi relativi agli utenti in media pressione senza dispositivi di correzione dei volumi, la società risulta:
 - avere tempestivamente (giugno 2015) comunicato detti dati agli UdD interessati, ovvero le società di vendita coinvolte (punto 3.3. della *check list*, documenti 3.3.f);
 - avere comunicato i dati inerenti all'anno 2015 – essendo soltanto per tale anno ancora in termini (quinto anno civile precedente) – al RdB, solo a seguito del rilievo in sede di verifica ispettiva, trasmettendo i dati in questione al RdB

stesso in data 19 giugno 2020, come risulta dalla nota inviata dalla società (acquisita con prot. Autorità 30738 del 30 settembre 2020);

- alla luce di quanto sopra, SED risulta avere violato l'articolo 4, comma 2, lettera b), della deliberazione 670/2017/R/gas per non avere trasmesso al RdB, nelle sessioni di aggiustamento pluriennali, con riferimento alla cabina REMI di Solofra, tutti i volumi ricostruiti afferenti all'anno 2014 e quelli relativi ai soli prelievi fraudolenti afferenti all'anno 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di SED;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali al *settlement* gas, ovvero all'efficiente erogazione del servizio di bilanciamento. In particolare, la mancata trasmissione al RdB dei volumi ricostruiti afferenti ad un determinato anno, impedisce la corretta determinazione delle partite fisiche ed economiche relative a detto anno, comportando un'inefficienza per il sistema;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, nonché al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 è di euro 12.626.986 (dodicimilioneisecentoventiseimilanovecentoottantasei);
- gli elementi sopra esposti consentono, all'attuale stato delle evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 42.000 (quarantaduemila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Salerno Energia Distribuzione S.p.A. per l'accertamento della violazione dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 670/2017/R/gas, nei termini di cui in motivazione, e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 42.000 (quarantaduemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una

- banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Salerno Energia Distribuzione S.p.A. (P. IVA 04080690656) mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.sedspa.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 8 ottobre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro